



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AMATI, BASSOLI, BASTICO, CASSON, DONAGGIO, GRANAIOLA, MAGISTRELLI, NEROZZI, PASSONI, Anna Maria SERAFINI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, MARCENARO, ANTEZZA e SBARBATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2008

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005

ONOREVOLI SENATORI. - La tratta di persone rappresenta oggi un fenomeno purtroppo in continua crescita, sempre più frequente e diffuso a livello mondiale. La profonda disuguaglianza socio-economica che caratterizza le varie aree del pianeta determina infatti continui flussi migratori dalle zone più povere a quelle più ricche del mondo, troppo spesso gestiti dalla criminalità organizzata. Le organizzazioni criminali, sfruttando l'esigenza di spostamento dei migranti - in cerca di Paesi che possano loro garantire la sopravvivenza a condizioni migliori di quelle che caratterizzano la vita nei Paesi di origine - costringono queste persone al lavoro forzato, alla prostituzione, all'accattonaggio, al prelievo di organi da rivendere sul mercato nero, od anche alla commissione di reati contro il patrimonio, dei cui proventi si appropriano peraltro integralmente. Dire che le vittime della tratta sono rese schiave della propria vulnerabilità e del proprio legittimo ed umano bisogno di sopravvivenza non è quindi soltanto una metafora. Le persone trafficate, di cui si sfrutta la vulnerabilità, il disagio economico e sociale, e spesso la vera e propria disperazione, sono infatti indotte, con condotte decettive o fraudolente, a spostarsi lontano dalla propria terra di origine, nell'illusione di poter condurre una vita migliore di quella che vivono in patria. Tuttavia, una volta giunte a destinazione, sono private, da parte delle associazioni criminali che ne hanno favorito lo spostamento, di ogni risorsa economica, dei documenti, di ogni effetto personale, e vengono così assoggettate all'altrui dominio, abusate, costrette a prestazioni sessuali o lavorative di afflittività tale da determinarne non semplicemente lo sfruttamento, ma una vera e propria reificazione, pari a quella che caratterizza la condi-

zione della vittima dei delitti di schiavitù. Ed è significativo che nella normativa nazionale ed internazionale in materia si sottolinei il nesso funzionale tra tratta di persone e schiavitù, ove la prima rappresenta alternativamente il presupposto od il referente teleologico della seconda. Più precisamente, la tratta di persone costituisce oggi una delle più diffuse ed insidiose forme di neoschiavismo, oggetto di denuncia, contrasto e repressione a livello internazionale, in quanto crimine contro l'umanità e segnatamente lesivo della dignità e dello *status libertatis* della persona. Il legame - emergente peraltro dal referente criminologico - tra la tratta di persone ed il fenomeno schiavistico (del quale la tratta costituisce una figura peculiare), rappresenta il portato di una normativa di fonte internazionale cui da ultimo si aggiunge la Convenzione di cui si propone la ratifica, storicamente caratterizzata dalla stretta connessione tra questi due aspetti del dominio dell'uomo sull'uomo.

Nell'ambito delle convenzioni internazionali rilevanti in materia si annoverano il Trattato per l'abolizione della tratta, del 22 gennaio 1815, stipulato nell'ambito del Congresso di Vienna e limitato alla tratta degli schiavi dell'Africa nera (cui seguì, in ambito nazionale, il regio decreto 23 gennaio 1818, con cui Vittorio Emanuele I sancì per i sudditi del Regno di Sardegna il divieto di partecipazione a qualsiasi traffico di schiavi); le convenzioni di Ginevra del 1921 per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e del 1933 per la repressione della tratta delle donne adulte, sulla tratta delle bianche verso i Paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia; la Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 sulla schiavitù, ratificata dall'Italia con regio decreto

26 aprile 1928, n. 1723, e quella del 7 settembre 1956, sulla tratta degli schiavi e pratiche analoghe alla schiavitù, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 1957, n. 1304, con le quali le parti contraenti si impegnavano ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti, norme incriminatrici della tratta e della schiavitù; la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 10 dicembre 1948, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (articolo 8), adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 19 dicembre 1966 e ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione delle Nazioni unite per la soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui, approvata dall'Assemblea generale il 2 dicembre 1949, entrata in vigore il 21 marzo 1950, cui l'Italia ha aderito ai sensi della legge 23 novembre 1966, n. 1173; le Conferenze sul diritto del mare tenutesi a Ginevra nel 1958 e nel 1960 e la Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.

È dalla seconda metà degli anni Ottanta che la normativa internazionale sulla tratta ha acquisito una sostanziale autonomia rispetto a quella volta alla repressione della schiavitù: in tal senso significative la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, la Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476, la Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Risoluzione n. 49/166 adottata dalla stessa Assemblea generale il 24 febbraio 1995, sul traffico di donne e di ragazze, che definisce la tratta di persone come un crimine non necessaria-

mente qualificato dalla finalità di sfruttamento sessuale della vittima; lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998 e ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

In ambito europeo devono altresì ricordarsi la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, cui l'Italia ha aderito nel 1990, con atto ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388; la Convenzione istitutiva dell'Europol fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e ratificata ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93 (quest'ultima definisce la tratta di esseri umani come «il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli», laddove la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 1998, che integra la Convenzione, precisa che nelle suddette «forme di sfruttamento sono comprese le attività di produzione, vendita o distribuzione di materiale pedopornografico»); l'azione comune 97/154/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 febbraio 1997, sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini; il Trattato di Amsterdam ratificato ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209, (articolo 29 del Trattato sull'Unione europea, come sostituito dall'articolo 1 del Trattato di Amsterdam); la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a Nizza, il 7 dicembre 2000.

Di più specifica rilevanza la Convenzione Onu del 2000 sulla criminalità organizzata transnazionale e la decisione quadro del

Consiglio dell'Unione europea 2002/629/GAI, del 19 luglio 2002. Il delitto di tratta di persone (*trafficking in human beings*, che si differenzia peraltro dal favoreggiamento dell'immigrazione illegale - *smuggling of migrants* - essenzialmente per la finalità di sfruttamento che qualifica la condotta del reo) è definito dall'articolo 3 del *Protocol on Trafficking*, integrativo della Convenzione Onu contro il crimine organizzato transnazionale adottata il 15 novembre 2000 e ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146, come «reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi», prevedendo altresì che le condotte di tratta realizzate in danno di minori costituiscono sempre reato, anche in assenza del ricorso ad alcuna delle modalità violente, decettive, costrittive, descritte dalla prima parte della norma. La citata decisione quadro 2002/629/GAI definisce la tratta di persone come «grave violazione dei diritti e della dignità dell'uomo», consistente nel «reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, il darle ricovero e la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento del potere di disporre di questa persona, qualora: a) sia fatto uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento; b) sia fatto uso di inganno o frode; c) vi sia abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità tale che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima; d) siano offerti o

ricevuti pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un'altra persona a fini di sfruttamento del lavoro o dei servizi prestati da tale persona, compresi quanto meno il lavoro o i servizi forzati o obbligatori, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù oppure a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia», prevedendo anche in tal caso che le condotte di tratta realizzate in danno di minori costituiscono sempre reato, anche in assenza del ricorso ad alcuna delle modalità violente, decettive, costrittive, descritte dalla prima parte della norma. Diversamente dalle tipiche disposizioni comunitarie inserite all'interno delle decisioni quadro, strumenti normativi per loro stessa natura non *self executing*, votati all'unanimità e pertanto basati su di un testo frutto di necessari compromessi tra le posizioni espresse dai vari Paesi, la decisione quadro 2002/629/GAI sancisce non soltanto un obbligo «comunitario» di incriminazione delle condotte di *trafficking*, cui peraltro l'Italia ha adempiuto riformulando la fattispecie di tratta di cui all'articolo 601 del codice penale, ma prevede addirittura i limiti edittali di pena che il legislatore nazionale deve inserire nella disciplina della materia. La singolarità della previsione addirittura della cornice edittale minima, da parte di una fonte normativa comunitaria di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea non dotata di efficacia diretta e «vincolante quanto al risultato da ottenere, salva la competenza delle autorità nazionali» in merito alla forma e ai mezzi» e generalmente utilizzata, nell'ambito del terzo pilastro, per l'armonizzazione delle legislazioni dell'Unione, esprime la rilevanza assiologica e politica della materia disciplinata. In termini assoluti, ma anche e soprattutto ai fini della costruzione della soggettività dell'Unione europea sempre più nel senso di ordinamento sopranazionale, finalizzato alla garanzia di uno *standard* minimo di

tutela delle libertà e dei diritti umani fondamentali, e non soltanto all'armonizzazione di una *lex* meramente mercatoria.

La rilevanza politico-criminale del contrasto al fenomeno della tratta di persone, quale espressione di una politica internazionale volta alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, emerge in maniera emblematica nella trama normativa della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16 maggio 2005, firmata dall'Italia in data 8 giugno 2005, e di cui il presente disegno di legge propone la ratifica, in ottemperanza all'obbligo politico di natura internazionale, assunto dal nostro Paese all'atto della firma della Convenzione medesima. Tale strumento normativo internazionale identifica e denuncia infatti espressamente, al secondo considerando, il disvalore proprio del delitto di tratta, consistente nella grave violazione che esso determina dei diritti fondamentali, ed in particolare della dignità, libertà, incolumità psico-fisica della vittima. L'importanza della Convenzione di cui si auspica la ratifica risiede del resto nel complessivo sistema normativo da essa prefigurato, sia relativamente alle statuizioni di principio, sia in relazione alle disposizioni di implementazione. Esse, in particolare, sono volte a realizzare un efficace contrasto del *trafficking*, tutelando i diritti delle vittime secondo un approccio non discriminatorio, che tenga in adeguata considerazione tanto la prospettiva di genere (particolarmente rilevante in relazione a delitti le cui vittime sono prevalentemente donne) quanto la protezione dei diritti dei minori, in ragione della loro vulnerabilità rispetto al fenomeno della tratta. A tal fine, la Convenzione in esame prevede un efficace sistema di assistenza alle vittime del *trafficking*, comprensivo di misure per la tutela dei dati personali, di ipotesi di concessione *de jure* di permessi di soggiorno (già previsto dall'ordinamento italiano ai sensi dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legisla-

tivo 25 luglio 1998, n. 286), di ammissione al gratuito patrocinio, nonché al fondo per le vittime della tratta, già istituito peraltro dall'Italia con la legge 11 agosto 2003, n. 228. La Convenzione sancisce inoltre, in capo agli Stati firmatari, un obbligo di incriminazione di alcune specifiche fattispecie rilevanti in materia. Il delitto di tratta è descritto secondo una formulazione del tutto coincidente con quella prevista dall'articolo 601 del codice penale, a sua volta conforme alla fattispecie delineata dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146, e dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2002/629/GAI. La Convenzione in analisi prevede altresì l'obbligo di incriminazione delle condotte di falsificazione, occultamento, soppressione, detenzione, procacciamento di documenti d'identità o di viaggio, commesse al fine di realizzare od agevolare il delitto di tratta, introducendo inoltre la previsione di talune circostanze aggravanti, solo in parte coincidenti con quelle delineate dal capoverso dell'articolo 600 del codice penale. In adempimento a tali obblighi di incriminazione, l'articolo 3 del presente disegno di legge introduce le opportune modifiche alla fattispecie di tratta, di cui all'articolo 601 del codice penale. In particolare, il nuovo comma che viene inserito nel medesimo articolo configura il delitto ostativo di danneggiamento, soppressione, occultamento, detenzione, falsificazione, procacciamento di documenti d'identità o di viaggio, al fine di realizzare od agevolare i delitti di tratta di persone. Si tratta di una norma a più fattispecie (insuscettibili quindi di determinare ipotesi di concorso di reati, ed integrate secondo modalità alternative di realizzazione della condotta), di pericolo indiretto, potenzialmente prodromico a delitto di tratta e di natura sussidiaria (come chiarito dalla clausola di residualità che apre il capoverso). L'articolo 3, capoverso, del presente disegno di legge, inse-

rendo il secondo comma dell'articolo 601 del codice penale, introduce, conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta contro la tratta di esseri umani, l'ulteriore circostanza aggravante, relativa all'ipotesi in cui la condotta di tratta determini (almeno per colpa, secondo la concezione normativa della colpevolezza sancita dalla Consulta con le sentenze 364 e 1085 del 1988) un grave pericolo per la vita o l'incolumità psico-fisica della vittima. Le altre fattispecie incriminatrici previste agli articoli da 18 a 22 della citata Convenzione n. 197 risultano invece già presenti nel nostro ordinamento, in quanto a loro volta riferite alle ipotesi criminose di cui alla citata Convenzione Onu del 2000 sulla criminalità organizzata transnazionale ed alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2002/629/GAI, in ottemperanza alle cui statuizioni la legge 11 agosto 2003, n. 228, aveva già riformato i delitti di cui agli articoli da 600 a 602 del codice penale, introducendo altresì ulteriori ipotesi criminose nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilità da reato degli enti. In particolare, la previsione, di cui all'articolo 19 della Convenzione, della incriminazione delle condotte di utilizzazione delle prestazioni lavorative, sessuali o paraservili, della persona trafficata,

è riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 600 del codice penale, qualora ne sussistano i presupposti. Dalle considerazioni sinora svolte, emerge l'assoluta rilevanza della Convenzione in esame, nonché la sua funzionalità al fine di consentire un'efficace repressione e prevenzione del fenomeno della tratta di persone, a livello internazionale. Inoltre, la rilevanza della Convenzione in analisi risiede nella specificazione del nesso, strutturale e teleologico, tra tratta di persone e riduzione in schiavitù della persona trafficata. Il terzo considerando della Convenzione sottolinea infatti il rischio - che la realtà dimostra essere frequente ed elevato - di una progressione criminosa tra tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù o servitù della persona trafficata, informando l'intero sistema normativo previsto alla prevenzione ed alla repressione di entrambi i reati, quali figure criminose profondamente lesive della dignità e dello *status libertatis* della persona.

La ratifica della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa, che il presente disegno di legge auspica, rappresenta pertanto non soltanto un obbligo politico di ordine internazionale che l'Italia deve adempiere al più presto, ma anche e soprattutto uno strumento efficace ed ineliminabile per tutelare adeguatamente i diritti e le libertà fondamentali delle persone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 601
del codice penale)*

1. All'articolo 601 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui al primo comma, falsifica un documento d'identità o di viaggio o lo procura ad altri, ovvero, al medesimo fine, sottrae, altera, distrugge, danneggia o detiene un documento d'identità o di viaggio appartenente ad un'altra persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto, sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, ovvero se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona offesa».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

Council of Europe Convention
on Action against Trafficking
in Human Beings

Warsaw, 16.V.2005

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other Signatories hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering that trafficking in human beings constitutes a violation of human rights and an offence to the dignity and the integrity of the human being;

Considering that trafficking in human beings may result in slavery for victims;

Considering that respect for victims' rights, protection of victims and action to combat trafficking in human beings must be the paramount objectives;

Considering that all actions or initiatives against trafficking in human beings must be non-discriminatory, take gender equality into account as well as a child-rights approach;

Recalling the declarations by the Ministers for Foreign Affairs of the Member States at the 112th (14-15 May 2003) and the 114th (12-13 May 2004) Sessions of the Committee of Ministers calling for reinforced action by the Council of Europe on trafficking in human beings;

Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950) and its protocols;

Bearing in mind the following recommendations of the Committee of Ministers to member states of the Council of Europe: Recommendation No. R (91) 11 on sexual exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in, children and young adults; Recommendation No. R (97) 13 concerning intimidation of witnesses and the rights of the defence; Recommendation No. R (2000) 11 on action against trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation and Recommendation Rec (2001) 16 on the protection of children against sexual exploitation; Recommendation Rec (2002) 5 on the protection of women against violence;

Bearing in mind the following recommendations of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Recommendation 1325 (1997) on traffic in women and forced prostitution in Council of Europe member states; Recommendation 1450

(2000) on violence against women in Europe; Recommendation 1545 (2002) on a campaign against trafficking in women; Recommendation 1610 (2003) on migration connected with trafficking in women and prostitution; Recommendation 1611 (2003) on trafficking in organs in Europe; Recommendation 1663 (2004) Domestic slavery: servitude, au pairs and mail-order brides;

Bearing in mind the European Union Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings, the European Union Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings and the European Union Council Directive of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities;

Taking due account of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocol thereto to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children with a view to improving the protection which they afford and developing the standards established by them;

Taking due account of the other international legal instruments relevant in the field of action against trafficking in human beings;

Taking into account the need to prepare a comprehensive international legal instrument focusing on the human rights of victims of trafficking and setting up a specific monitoring mechanism,

Have agreed as follows:

Chapter I – Purposes, scope, non-discrimination principle and definitions

Article 1 – Purposes of the Convention

- 1 The purposes of this Convention are:
 - a to prevent and combat trafficking in human beings, while guaranteeing gender equality;
 - b to protect the human rights of the victims of trafficking, design a comprehensive framework for the protection and assistance of victims and witnesses, while guaranteeing gender equality, as well as to ensure effective investigation and prosecution;

- c to promote international cooperation on action against trafficking in human beings.
- 2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a specific monitoring mechanism.

Article 2 – Scope

This Convention shall apply to all forms of trafficking in human beings, whether national or transnational, whether or not connected with organised crime.

Article 3 – Non-discrimination principle

The implementation of the provisions of this Convention by Parties, in particular the enjoyment of measures to protect and promote the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

Article 4 – Definitions

For the purposes of this Convention:

- a "Trafficking in human beings" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;
- b The consent of a victim of "trafficking in human beings" to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;
- c The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in human beings"

even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;

- d "Child" shall mean any person under eighteen years of age;
- e "Victim" shall mean any natural person who is subject to trafficking in human beings as defined in this article.

Chapter II – Prevention, co-operation and other measures

Article 5 – Prevention of trafficking in human beings

- 1 Each Party shall take measures to establish or strengthen national co-ordination between the various bodies responsible for preventing and combating trafficking in human beings.
- 2 Each Party shall establish and/or strengthen effective policies and programmes to prevent trafficking in human beings, by such means as: research, information, awareness raising and education campaigns, social and economic initiatives and training programmes, in particular for persons vulnerable to trafficking and for professionals concerned with trafficking in human beings.
- 3 Each Party shall promote a Human Rights-based approach and shall use gender mainstreaming and a child-sensitive approach in the development, implementation and assessment of all the policies and programmes referred to in paragraph 2.
- 4 Each Party shall take appropriate measures, as may be necessary, to enable migration to take place legally, in particular through dissemination of accurate information by relevant offices, on the conditions enabling the legal entry in and stay on its territory.
- 5 Each Party shall take specific measures to reduce children's vulnerability to trafficking, notably by creating a protective environment for them.
- 6 Measures established in accordance with this article shall involve, where appropriate, non-governmental organisations, other relevant organisations and other elements of civil society committed to the prevention of trafficking in human beings and victim protection or assistance.

Article 6 – Measures to discourage the demand

To discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking, each Party shall adopt or strengthen legislative, administrative, educational, social, cultural or other measures including:

- a research on best practices, methods and strategies;
- b raising awareness of the responsibility and important role of media and civil society in identifying the demand as one of the root causes of trafficking in human beings;
- c target information campaigns involving, as appropriate, inter alia, public authorities and policy makers;
- d preventive measures, including educational programmes for boys and girls during their schooling, which stress the unacceptable nature of discrimination based on sex, and its disastrous consequences, the importance of gender equality and the dignity and integrity of every human being.

Article 7 – Border measures

- 1 Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of persons, Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in human beings.
- 2 Each Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of offences established in accordance with this Convention.
- 3 Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.

- 4 Each Party shall take the necessary measures, in accordance with its internal law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.
- 5 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to permit, in accordance with its internal law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Convention.
- 6 Parties shall strengthen co-operation among border control agencies by, *inter alia*, establishing and maintaining direct channels of communication.

Article 8 – Security and control of documents

Each Party shall adopt such measures as may be necessary:

- a To ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and
- b To ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the Party and to prevent their unlawful creation and issuance.

Article 9 – Legitimacy and validity of documents

At the request of another Party, a Party shall, in accordance with its internal law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for trafficking in human beings.

Chapter III – Measures to protect and promote the rights of victims, guaranteeing gender equality

Article 10 - Identification of the victims

- 1 Each Party shall provide its competent authorities with persons who are trained and qualified in preventing and combating trafficking in human beings, in identifying and helping victims, including children, and shall ensure that the different authorities collaborate with each other as well as with relevant support organisations, so that victims can be identified in a procedure duly taking into account the special situation of women and child victims and, in appropriate cases, issued with residence permits under the conditions provided for in Article 14 of the present Convention.
- 2 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to identify victims as appropriate in collaboration with other Parties and relevant support organisations. Each Party shall ensure that, if the competent authorities have reasonable grounds to believe that a person has been victim of trafficking in human beings, that person shall not be removed from its territory until the identification process as victim of an offence provided for in Article 18 of this Convention has been completed by the competent authorities and shall likewise ensure that that person receives the assistance provided for in Article 12, paragraphs 1 and 2.
3. When the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that the victim is a child, he or she shall be presumed to be a child and shall be accorded special protection measures pending verification of his/her age.
4. As soon as an unaccompanied child is identified as a victim, each Party shall:
 - a provide for representation of the child by a legal guardian, organisation or authority which shall act in the best interests of that child;
 - b take the necessary steps to establish his/her identity and nationality;
 - c make every effort to locate his/her family when this is in the best interests of the child.

Article 11 – Protection of private life

- 1 Each Party shall protect the private life and identity of victims. Personal data regarding them shall be stored and used in conformity with the conditions provided for by the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108).
- 2 Each Party shall adopt measures to ensure, in particular, that the identity, or details allowing the identification, of a child victim of trafficking are not made publicly known, through the media or by any other means, except, in exceptional circumstances, in order to facilitate the tracing of family members or otherwise secure the well-being and protection of the child.
- 3 Each Party shall consider adopting, in accordance with Article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as interpreted by the European Court of Human Rights, measures aimed at encouraging the media to protect the private life and identity of victims through self-regulation or through regulatory or co-regulatory measures.

Article 12 – Assistance to victims

1. Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to assist victims in their physical, psychological and social recovery. Such assistance shall include at least:
 - a standards of living capable of ensuring their subsistence, through such measures as: appropriate and secure accommodation, psychological and material assistance;
 - b access to emergency medical treatment;
 - c translation and interpretation services, when appropriate;
 - d counselling and information, in particular as regards their legal rights and the services available to them, in a language that they can understand;
 - e assistance to enable their rights and interests to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders;
 - f access to education for children.
- 2 Each Party shall take due account of the victim's safety and protection needs.
- 3 In addition, each Party shall provide necessary medical or other assistance to victims lawfully resident within its territory who do not have adequate resources and need such help.
- 4 Each Party shall adopt the rules under which victims lawfully resident within its territory shall be authorised to have access to the labour market, to vocational training and education.
- 5 Each Party shall take measures, where appropriate and under the conditions provided for by its internal law, to co-operate with non-governmental organisations, other relevant organisations or other elements of civil society engaged in assistance to victims.
- 6 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure that assistance to a victim is not made conditional on his or her willingness to act as a witness.

- 7 For the implementation of the provisions set out in this article, each Party shall ensure that services are provided on a consensual and informed basis, taking due account of the special needs of persons in a vulnerable position and the rights of children in terms of accommodation, education and appropriate health care.

Article 13 – Recovery and reflection period

- 1 Each Party shall provide in its internal law a recovery and reflection period of at least 30 days, when there are reasonable grounds to believe that the person concerned is a victim. Such a period shall be sufficient for the person concerned to recover and escape the influence of traffickers and/or to take an informed decision on cooperating with the competent authorities. During this period it shall not be possible to enforce any expulsion order against him or her. This provision is without prejudice to the activities carried out by the competent authorities in all phases of the relevant national proceedings, and in particular when investigating and prosecuting the offences concerned. During this period, the Parties shall authorise the persons concerned to stay in their territory.
- 2 During this period, the persons referred to in paragraph 1 of this Article shall be entitled to the measures contained in Article 12, paragraphs 1 and 2.
- 3 The Parties are not bound to observe this period if grounds of public order prevent it or if it is found that victim status is being claimed improperly.

Article 14 – Residence permit

- 1 Each Party shall issue a renewable residence permit to victims, in one or other of the two following situations or in both:
 - a the competent authority considers that their stay is necessary owing to their personal situation;
 - b the competent authority considers that their stay is necessary for the purpose of their co-operation with the competent authorities in investigation or criminal proceedings.
- 2 The residence permit for child victims, when legally necessary, shall be issued in accordance with the best interests of the child and, where appropriate, renewed under the same conditions.
- 3 The non-renewal or withdrawal of a residence permit is subject to the conditions provided for by the internal law of the Party.

- 4 If a victim submits an application for another kind of residence permit, the Party concerned shall take into account that he or she holds, or has held, a residence permit in conformity with paragraph 1.
- 5 Having regard to the obligations of Parties to which Article 40 of this Convention refers, each Party shall ensure that granting of a permit according to this provision shall be without prejudice to the right to seek and enjoy asylum.

Article 15 – Compensation and legal redress

- 1 Each Party shall ensure that victims have access, as from their first contact with the competent authorities, to information on relevant judicial and administrative proceedings in a language which they can understand.
- 2 Each Party shall provide, in its internal law, for the right to legal assistance and to free legal aid for victims under the conditions provided by its internal law.
- 3 Each Party shall provide, in its internal law, for the right of victims to compensation from the perpetrators.
- 4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to guarantee compensation for victims in accordance with the conditions under its internal law, for instance through the establishment of a fund for victim compensation or measures or programmes aimed at social assistance and social integration of victims, which could be funded by the assets resulting from the application of measures provided in Article 23.

Article 16 – Repatriation and return of victims

- 1 The Party of which a victim is a national or in which that person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving Party shall, with due regard for his or her rights, safety and dignity, facilitate and accept, his or her return without undue or unreasonable delay.
- 2 When a Party returns a victim to another State, such return shall be with due regard for the rights, safety and dignity of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim, and shall preferably be voluntary.
- 3 At the request of a receiving Party, a requested Party shall verify whether a person is its national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the territory of the receiving Party.
- 4 In order to facilitate the return of a victim who is without proper documentation, the Party of which that person is a national or in which he or she had the right of

permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving Party shall agree to issue, at the request of the receiving Party, such travel documents or other authorisation as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.

- 5 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to establish repatriation programmes, involving relevant national or international institutions and non governmental organisations. These programmes aim at avoiding re-victimisation. Each Party should make its best effort to favour the reintegration of victims into the society of the State of return, including reintegration into the education system and the labour market, in particular through the acquisition and improvement of their professional skills. With regard to children, these programmes should include enjoyment of the right to education and measures to secure adequate care or receipt by the family or appropriate care structures.
- 6 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to make available to victims, where appropriate in co-operation with any other Party concerned, contact information of structures that can assist them in the country where they are returned or repatriated, such as law enforcement offices, non-governmental organisations, legal professions able to provide counselling and social welfare agencies.
- 7 Child victims shall not be returned to a State, if there is indication, following a risk and security assessment, that such return would not be in the best interests of the child.

Article 17 – Gender equality

Each Party shall, in applying measures referred to in this chapter, aim to promote gender equality and use gender mainstreaming in the development, implementation and assessment of the measures.

Chapter IV – Substantive criminal law

Article 18 – Criminalisation of trafficking in human beings

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct contained in article 4 of this Convention, when committed intentionally.

Article 19 – Criminalisation of the use of services of a victim

Each Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its internal law, the use of services which are the object of exploitation as referred to in Article 4 paragraph a of this Convention, with the knowledge that the person is a victim of trafficking in human beings.

Article 20 - Criminalisation of acts relating to travel or identity documents

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conducts, when committed intentionally and for the purpose of enabling the trafficking in human beings:

- a forging a travel or identity document;
- b procuring or providing such a document;
- c retaining, removing, concealing, damaging or destroying a travel or identity document of another person.

Article 21 – Attempt and aiding or abetting

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences when committed intentionally, aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with Articles 18 and 20 of the present Convention.
- 2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences when committed intentionally, an attempt to commit the offences established in accordance with Articles 18 and 20, paragraph a, of this Convention.

Article 22 – Corporate liability

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that a legal person can be held liable for a criminal offence established in

accordance with this Convention, committed for its benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:

- a a power of representation of the legal person;
 - b an authority to take decisions on behalf of the legal person;
 - c an authority to exercise control within the legal person.
- 2 Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the measures necessary to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of a criminal offence established in accordance with this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.
 - 3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.
 - 4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offence.

Article 23 – Sanctions and measures

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that the criminal offences established in accordance with Articles 18 to 21 are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions. These sanctions shall include, for criminal offences established in accordance with Article 18 when committed by natural persons, penalties involving deprivation of liberty which can give rise to extradition.
- 2 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 22 shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions or measures, including monetary sanctions.
- 3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate or otherwise deprive the instrumentalities and proceeds of criminal offences established in accordance with Articles 18 and 20, paragraph a, of this Convention, or property the value of which corresponds to such proceeds.

- 4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to enable the temporary or permanent closure of any establishment which was used to carry out trafficking in human beings, without prejudice to the rights of bona fide third parties or to deny the perpetrator, temporary or permanently, the exercise of the activity in the course of which this offence was committed.

Article 24 – Aggravating circumstances

Each Party shall ensure that the following circumstances are regarded as aggravating circumstances in the determination of the penalty for offences established in accordance with Article 18 of this Convention:

- a the offence deliberately or by gross negligence endangered the life of the victim;
- b the offence was committed against a child;
- c the offence was committed by a public official in the performance of her/his duties;
- d the offence was committed within the framework of a criminal organisation.

Article 25 - Previous convictions

Each Party shall adopt such legislative and other measures providing for the possibility to take into account final sentences passed by another Party in relation to offences established in accordance with this Convention when determining the penalty.

Article 26 – Non-punishment provision

Each Party shall, in accordance with the basic principles of its legal system, provide for the possibility of not imposing penalties on victims for their involvement in unlawful activities, to the extent that they have been compelled to do so.

Chapter V – Investigation, prosecution and procedural law*Article 27 - Ex parte and ex officio applications*

- 1 Each Party shall ensure that investigations into or prosecution of offences established in accordance with this Convention shall not be dependent upon the report or accusation made by a victim, at least when the offence was committed in whole or in part on its territory.
- 2 Each Party shall ensure that victims of an offence in the territory of a Party other than the one where they reside may make a complaint before the competent authorities of their State of residence. The competent authority to which the complaint is made, insofar as it does not itself have competence in this respect, shall transmit it without delay to the competent authority of the Party in the territory in which the offence was committed. The complaint shall be dealt with in accordance with the internal law of the Party in which the offence was committed.
- 3 Each Party shall ensure, by means of legislative or other measures, in accordance with the conditions provided for by its internal law, to any group, foundation, association or non-governmental organisations which aims at fighting trafficking in human beings or protection of human rights, the possibility to assist and/or support the victim with his or her consent during criminal proceedings concerning the offence established in accordance with Article 18 of this Convention.

Article 28 – Protection of victims, witnesses and collaborators with the judicial authorities

- 1 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to provide effective and appropriate protection from potential retaliation or intimidation in particular during and after investigation and prosecution of perpetrators, for:
 - a Victims;
 - b As appropriate, those who report the criminal offences established in accordance with Article 18 of this Convention or otherwise co-operate with the investigating or prosecuting authorities;
 - c witnesses who give testimony concerning criminal offences established in accordance with Article 18 of this Convention;

- a when necessary, members of the family of persons referred to in subparagraphs a and c.
- 2 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure and to offer various kinds of protection. This may include physical protection, relocation, identity change and assistance in obtaining jobs.
- 3 A child victim shall be afforded special protection measures taking into account the best interests of the child.
- 4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to provide, when necessary, appropriate protection from potential retaliation or intimidation in particular during and after investigation and prosecution of perpetrators, for members of groups, foundations, associations or non-governmental organisations which carry out the activities set out in Article 27, paragraph 3.
- 5 Each Party shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the implementation of this article.

Article 29 – Specialised authorities and co-ordinating bodies

- 1 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons or entities are specialised in the fight against trafficking and the protection of victims. Such persons or entities shall have the necessary independence in accordance with the fundamental principles of the legal system of the Party, in order for them to be able to carry out their functions effectively and free from any undue pressure. Such persons or the staffs of such entities shall have adequate training and financial resources for their tasks.
- 2 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure co-ordination of the policies and actions of their governments' departments and other public agencies against trafficking in human beings, where appropriate, through setting up co-ordinating bodies.
- 3 Each Party shall provide or strengthen training for relevant officials in the prevention of and fight against trafficking in human beings, including Human Rights training. The training may be agency-specific and shall, as appropriate, focus on: methods used in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of the victims, including protecting the victims from the traffickers.

- 4 Each Party shall consider appointing National Rapporteurs or other mechanisms for monitoring the anti-trafficking activities of State institutions and the implementation of national legislation requirements.

Article 30 – Court proceedings

In accordance with the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in particular Article 6, each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure in the course of judicial proceedings:

- a the protection of victims' private life and, where appropriate, identity;
- b victims' safety and protection from intimidation,

in accordance with the conditions under its internal law and, in the case of child victims, by taking special care of children's needs and ensuring their right to special protection measures.

Article 31 – Jurisdiction

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when the offence is committed:
 - a in its territory; or
 - b on board a ship flying the flag of that Party; or
 - c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
 - d by one of its nationals or by a stateless person who has his or her habitual residence in its territory, if the offence is punishable under criminal law where it was committed or if the offence is committed outside the territorial jurisdiction of any State;
 - e against one of its nationals.
- 2 Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to

apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1 (d) and (e) of this article or any part thereof.

- 3 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over the offences referred to in this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him/her to another Party, solely on the basis of his/her nationality, after a request for extradition.
- 4 When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.
- 5 Without prejudice to the general norms of international law, this Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with internal law.

Chapter VI – International co-operation and co-operation with civil society

Article 32 – General principles and measures for international co-operation

The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention, and through application of relevant applicable international and regional instruments, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and internal laws, to the widest extent possible, for the purpose of:

- preventing and combating trafficking in human beings;
- protecting and providing assistance to victims;
- investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention.

Article 33 - Measures relating to endangered or missing persons

- 1 When a Party, on the basis of the information at its disposal has reasonable grounds to believe that the life, the freedom or the physical integrity of a person referred to in Article 28, paragraph 1, is in immediate danger on the territory of another Party, the Party that has the information shall, in such a case of emergency, transmit it without delay to the latter so as to take the appropriate protection measures.

- 2 The Parties to this Convention may consider reinforcing their co-operation in the search for missing people, in particular for missing children, if the information available leads them to believe that she/he is a victim of trafficking in human beings. To this end, the Parties may conclude bilateral or multilateral treaties with each other.

Article 34 – Information

- 1 The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the final result of the action taken under this chapter. The requested Party shall also promptly inform the requesting Party of any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly.
- 2 A Party may, within the limits of its internal law, without prior request, forward to another Party information obtained within the framework of its own investigations when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention or might lead to a request for co-operation by that Party under this chapter.
- 3 Prior to providing such information, the providing Party may request that it be kept confidential or used subject to conditions. If the receiving Party cannot comply with such request, it shall notify the providing Party, which shall then determine whether the information should nevertheless be provided. If the receiving Party accepts the information subject to the conditions, it shall be bound by them.
- 4 All information requested concerning Articles 13, 14 and 16, necessary to provide the rights conferred by these Articles, shall be transmitted at the request of the Party concerned without delay with due respect to Article 11 of the present Convention.

Article 35 – Co-operation with civil society

Each Party shall encourage state authorities and public officials, to co-operate with non-governmental organisations, other relevant organisations and members of civil society, in establishing strategic partnerships with the aim of achieving the purpose of this Convention.

Chapter VII – Monitoring mechanism*Article 36 – Group of experts on action against trafficking in human beings*

- 1 The Group of experts on action against trafficking in human beings (hereinafter referred to as “GRETA”), shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.
- 2 GRETA shall be composed of a minimum of 10 members and a maximum of 15 members, taking into account a gender and geographical balance, as well as a multidisciplinary expertise. They shall be elected by the Committee of the Parties for a term of office of 4 years, renewable once, chosen from amongst nationals of the States Parties to this Convention.
- 3 The election of the members of GRETA shall be based on the following principles:
 - a they shall be chosen from among persons of high moral character, known for their recognised competence in the fields of Human Rights, assistance and protection of victims and of action against trafficking in human beings or having professional experience in the areas covered by this Convention;
 - b they shall sit in their individual capacity and shall be independent and impartial in the exercise of their functions and shall be available to carry out their duties in an effective manner;
 - c no two members of GRETA may be nationals of the same State;
 - d they should represent the main legal systems.
- 4 The election procedure of the members of GRETA shall be determined by the Committee of Ministers, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Parties to the Convention, within a period of one year following the entry into force of this Convention. GRETA shall adopt its own rules of procedure.

Article 37 – Committee of the Parties

- 1 The Committee of the Parties shall be composed of the representatives on the Committee of Ministers of the Council of Europe of the member States Parties to the Convention and representatives of the Parties to the Convention, which are not members of the Council of Europe.

- 2 The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention in order to elect the members of GRETA. It shall subsequently meet whenever one-third of the Parties, the President of GRETA or the Secretary General so requests.
- 3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 38 – Procedure

- 1 The evaluation procedure shall concern the Parties to the Convention and be divided in rounds, the length of which is determined by GRETA. At the beginning of each round GRETA shall select the specific provisions on which the evaluation procedure shall be based.
- 2 GRETA shall define the most appropriate means to carry out this evaluation. GRETA may in particular adopt a questionnaire for each evaluation round, which may serve as a basis for the evaluation of the implementation by the Parties of the present Convention. Such a questionnaire shall be addressed to all Parties. Parties shall respond to this questionnaire, as well as to any other request of information from GRETA.
- 3 GRETA may request information from civil society.
- 4 GRETA may subsidiarily organise, in co-operation with the national authorities and the “contact person” appointed by the latter, and, if necessary, with the assistance of independent national experts, country visits. During these visits, GRETA may be assisted by specialists in specific fields.
- 5 GRETA shall prepare a draft report containing its analysis concerning the implementation of the provisions on which the evaluation is based, as well as its suggestions and proposals concerning the way in which the Party concerned may deal with the problems which have been identified. The draft report shall be transmitted for comments to the Party which undergoes the evaluation. Its comments are taken into account by GRETA when establishing its report.
- 6 On this basis, GRETA shall adopt its report and conclusions concerning the measures taken by the Party concerned to implement the provisions of the present Convention. This report and conclusions shall be sent to the Party concerned and to the Committee of the Parties. The report and conclusions of GRETA shall be made public as from their adoption, together with eventual comments by the Party concerned.

- 7 Without prejudice to the procedure of paragraphs 1 to 6 of this article, the Committee of the Parties may adopt, on the basis of the report and conclusions of GRETA, recommendations addressed to this Party (a) concerning the measures to be taken to implement the conclusions of GRETA, if necessary setting a date for submitting information on their implementation, and (b) aiming at promoting co-operation with that Party for the proper implementation of the present Convention.

Chapter VIII – Relationship with other international instruments

Article 39 – Relationship with the Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organised crime

This Convention shall not affect the rights and obligations derived from the provisions of the Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organised crime, and is intended to enhance the protection afforded by it and develop the standards contained therein.

Article 40 – Relationship with other international instruments

- 1 This Convention shall not affect the rights and obligations derived from other international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention and which ensure greater protection and assistance for victims of trafficking.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.
- 3 Parties which are members of the European Union shall, in their mutual relations, apply Community and European Union rules in so far as there are Community or European Union rules governing the particular subject concerned and applicable to the specific case, without prejudice to the object and purpose of the present Convention and without prejudice to its full application with other Parties.
- 4 Nothing in this Convention shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where

applicable, the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the principle of *non-refoulement* as contained therein.

Chapter IX – Amendments to the Convention

Article 41 – Amendments

- 1 Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, any signatory, any State Party, the European Community, to any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 42 and to any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 43.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to GRETA, which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by GRETA and, following consultation of the Parties to this Convention and after obtaining their unanimous consent, may adopt the amendment.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.

Chapter X – Final clauses

Article 42 – Signature and entry into force

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the non member States which have participated in its elaboration and the European Community.

- 2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 10 Signatories, including at least 8 member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
- 4 In respect of any State mentioned in paragraph 1 or the European Community, which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 43 - Accession to the Convention

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe, which has not participated in the elaboration of the Convention, to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20 *d.* of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 44 - Territorial application

- 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect

of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 45 - Reservations

No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the exception of the reservation of Article 31, paragraph 2.

Article 46 - Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 47 - Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any State signatory, any State Party, the European Community, to any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 42 and to any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 43 of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 42 and 43;

- d any amendment adopted in accordance with Article 41 and the date on which such an amendment enters into force;
- e any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 46;
- f any other act, notification or communication relating to this Convention
- g any reservation made under Article 45.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Warsaw, this 16th day of May 2005, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community and to any State invited to accede to this Convention.

Traduzione non ufficiale:

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani

Varsavia, 16.V.2005

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una più stretta unione fra i suoi membri;

Considerando che la tratta degli esseri umani costituisce una violazione dei diritti della persona umana ed un attentato alla dignità e all'integrità dell'essere umano;

Considerando che la tratta degli esseri umani può condurre ad una situazione di schiavitù per le vittime;

Considerando che il rispetto dei diritti delle vittime e la loro protezione, nonché la lotta alla tratta degli esseri umani devono essere gli obiettivi fondamentali;

Considerando che ogni azione o iniziativa nel campo della lotta alla tratta degli esseri umani deve essere non discriminatoria e prendere in considerazione la parità uomo donna, nonché un approccio fondato sui diritti del minore;

Richiamando le dichiarazioni dei Ministri degli Esteri degli Stati membri in occasione della 112a (14 e 15 maggio 2003) e 114a (12 e 13 maggio 2004) Sessione del Comitato dei Ministri, che esortavano ad un'azione rafforzata del Consiglio d'Europa nel settore della tratta degli esseri umani;

Tenendo presente la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (1950) ed i relativi Protocolli;

Tenendo presenti le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione n° R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione nonché la tratta dei minori e di giovani adulti; Raccomandazione n° R (97) 13 sull'intimidazione dei testimoni ed i diritti della difesa; Raccomandazione n° R (2000) 11 sulla lotta alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale; Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale; Raccomandazione Rec (2002) 5 sulla protezione delle donne dalla violenza;

Tenendo presenti le seguenti raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa: Raccomandazione 1325 (1997) relativa alla tratta delle donne e alla prostituzione forzata negli Stati membri del Consiglio d'Europa;

Raccomandazione 1450 (2000) sulla violenza nei confronti delle donne in Europa; Raccomandazione 1545 (2002) campagna contro la tratta delle donne; Raccomandazione 1610 (2003) migrazioni legate alla tratta delle donne e alla prostituzione; Raccomandazione 1611 (2003) traffico di organi in Europa; Raccomandazione 1663 (2004) schiavitù domestica: servitù, persone alla pari e mogli comprate per corrispondenza;

Tenendo presente la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 19 luglio 2002 relativa alla lotta alla tratta degli esseri umani; la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 15 marzo 2001 relativa allo status delle vittime nell'ambito dei procedimenti penali e la Direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 2004 relativa al titolo di soggiorno rilasciato ai cittadini di Paesi terzi che sono vittime della tratta degli esseri umani o che sono oggetto di un aiuto all'immigrazione clandestina e che cooperano con le autorità competenti;

Tenendo in debito conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata ed il relativo Protocollo che mira a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei minori, al fine di rafforzare la protezione garantita da tali strumenti e sviluppare le norme da essi enunciate;

Tenendo in debito conto gli altri pertinenti strumenti giuridici internazionali nel settore della lotta alla tratta degli esseri umani;

Tenendo conto della necessità di elaborare uno strumento giuridico internazionale globale che sia incentrato sui diritti della persona umana delle vittime della tratta e che istituisca uno specifico meccanismo di *follow-up*,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Oggetto, ambito d'applicazione, principio di non discriminazione e definizioni

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

1 La presente Convenzione ha come oggetto quello di:

- a prevenire e combattere la tratta degli esseri umani, garantendo la parità fra le donne e gli uomini;
- b proteggere i diritti della persona umana delle vittime della tratta, concepire un quadro completo di protezione ed assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità uomo-donna ed indagini e procedimenti giudiziari efficaci;
- c promuovere la cooperazione internazionale nel settore della lotta alla tratta degli esseri umani.

2 Per garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte Parti, la presente Convenzione istituisce un meccanismo di *follow-up* specifico.

Articolo 2 - Ambito d'applicazione

La presente Convenzione si applica a tutte le forme di tratta degli esseri umani, vuoi nazionali vuoi transnazionali, legate o meno alla criminalità organizzata.

Articolo 3 - Principio di non discriminazione

L'attuazione della presente Convenzione posta in essere dalle Parti, in particolare il godimento delle misure dirette a proteggere e promuovere i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione, fondata in particolare sul

sesto, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita o qualsiasi altra situazione.

Articolo 4 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a "L'espressione «tratta degli esseri umani» designa il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o altre forme di coercizione, mediante rapimento, frode, inganno, abuso di autorità o situazione di vulnerabilità, o mediante l'offerta o accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, quanto meno, lo sfruttamento dell'altrui prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, la schiavitù o le pratiche analoghe alla schiavitù, l'asservimento o il prelievo di organi;

b Il consenso di una vittima della «tratta di esseri umani» allo sfruttamento prospettato, così come enunciata al comma (a) del presente articolo, è irrilevante quando sia stato usato uno qualsiasi dei mezzi di cui al comma (a);

c il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un minore a scopo di sfruttamento sono considerati «tratta degli esseri umani» anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui al comma (a) del presente articolo;

d il termine «minore» indica qualsiasi persona al di sotto di anni diciotto;

e il termine «vittima» indica qualsiasi persona fisica sottoposta alla tratta degli esseri umani così come definita al presente articolo.

Capitolo II - Prevenzione, cooperazione ed altre misure

Articolo 5 - Prevenzione della tratta degli esseri umani

1 Ogni Parte adotta misure per realizzare o rafforzare il coordinamento a livello nazionale fra le varie istanze incaricate della prevenzione e della lotta alla tratta degli esseri umani.

2 Ogni Parte realizza e/o sostiene politiche e programmi efficaci per prevenire la tratta degli esseri umani con mezzi quali: ricerche; campagne d'informazione, sensibilizzazione ed istruzione; iniziative sociali ed economiche e programmi di formazione, diretti in particolare alle persone vulnerabili alla tratta ed ai professionisti che si occupano della tratta degli esseri umani.

3 Ogni parte promuove un approccio fondato sui diritti della persona umana e si avvale dell'impostazione integrata della parità uomo-donna, nonché di un approccio rispettoso dei minori, nello sviluppo, attuazione e valutazione dell'insieme delle politiche e programmi di cui al paragrafo 2.

4 Ogni parte adotta le misure opportune che sono necessarie per far sì che le migrazioni avvengano in modo legale, in particolare attraverso la diffusione di informazioni esatte da parte dei servizi interessati; sulle condizioni che consentono l'ingresso ed il soggiorno legali sul suo territorio.

5 Ogni Parte adotta misure specifiche per ridurre la vulnerabilità dei minori alla tratta, in particolare creando un ambiente protettivo per questi ultimi.

6 Le misure stabilite in conformità con il presente articolo coinvolgono, se del caso, le organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti ed altri elementi della società civile, impegnati nella prevenzione della tratta degli esseri umani, nella protezione o nell'aiuto alle vittime.

Articolo 6 - Misure per scoraggiare la domanda

Al fine di scoraggiare la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento delle persone, in particolare delle donne e dei minori, che porta alla tratta, ogni Parte adotta o rafforza misure legislative, amministrative, educative, sociali, culturali o di altro genere, ivi comprese:

- a ricerche sulle migliori prassi, metodiche e strategie;
- b misure dirette a far prendere coscienza della responsabilità e del ruolo importante dei media e della società civile per individuare la domanda come una delle cause profonde della tratta degli esseri umani;
- c campagne d'informazioni mirate, che coinvolgano, quando opportuno, fra l'altro, le autorità pubbliche e i decisori politici;
- d misure preventive che comprendano programmi educativi destinati alle ragazze e ai ragazzi durante il loro *iter* scolastico, che sottolineino l'inaccettabilità della discriminazione fondata sul sesso e le sue conseguenze nefaste, l'importanza della parità uomo-donna, nonché la dignità e l'integrità di ogni essere umano.

Articolo 7 - Misure alle frontiere

1 Fermi restando gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, le Parti rafforzano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare la tratta degli esseri umani.

2 Ogni Parte adotta misure legislative o altre misure adeguate per impedire, nella misura del possibile, che mezzi di trasporto utilizzati da spedizionieri commerciali siano adoperati per commettere reati così come determinati dalla presente Convenzione.

3 Se del caso, e con salvezza delle convenzioni internazionali applicabili, tali misure consistono segnatamente nel prevedere l'obbligo per i trasportatori commerciali, inclusa ogni società di trasporti od ogni proprietario o gestore di un qualunque mezzo di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza.

4 Ogni Parte adotta le misure necessarie, in conformità con il proprio diritto interno, per accompagnare con sanzioni l'obbligo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5 Ogni Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per potere, in conformità con il proprio diritto interno, rifiutare l'ingresso di persone coinvolte nella commissione dei reati determinati dalla presente Convenzione o annullare il loro visto.

6 Le Parti rafforzano la cooperazione fra i loro servizi di controllo alle frontiere, in particolare attraverso la creazione ed il mantenimento di vie di comunicazione dirette.

Articolo 8 - Sicurezza e controllo dei documenti

Ogni Parte adotta le misure necessarie per:

a fare in modo che i documenti di viaggio o d'identità da essa rilasciati siano di qualità tale da non rendere agevole un loro uso improprio, falsificazione o modificazione, riproduzione o illecito rilascio; e per

b garantire l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o d'identità da essa o a suo nome rilasciati e per impedire che ne siano creati o rilasciati di illeciti.

Articolo 9 - Legittimità e validità dei documenti

Su richiesta di un'altra Parte, una Parte verifica, in conformità con il proprio diritto interno e in un tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o d'identità rilasciati o che si ritiene siano stati rilasciati a suo nome e che si sospetta siano usati per la tratta degli esseri umani.

Capitolo III - Misure intese a proteggere e promuovere i diritti delle vittime, garantendo la parità uomo-donna

Articolo 10 - Identificazione delle vittime

1 Ogni Parte si accerta che le proprie autorità competenti dispongano di persone formate e qualificate nella prevenzione e nella lotta alla tratta degli esseri umani e nell'identificazione delle vittime, in particolare dei minori, e nel sostegno a queste ultime e che le diverse autorità interessate collaborino fra loro e con le organizzazioni che hanno un ruolo di sostegno, al fine di consentire di identificare le vittime in un processo che tenga conto della situazione specifica delle donne e dei minori vittime e, nei casi opportuni, rilasciare dei permessi di soggiorno secondo le condizioni dell'articolo 14 della presente Convenzione.

2 Ogni parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per identificare le vittime, se del caso, in collaborazione con altre Parti e con organizzazioni che abbiano un ruolo di sostegno. Ogni parte si accerta che, se le autorità competenti ritengono che esistano ragionevoli motivi di credere che una persona sia stata vittima della tratta degli esseri umani, non sia allontanata dal proprio territorio dalle autorità competenti fino alla fine del processo d'identificazione quale vittima del reato previsto all'articolo 18 della presente Convenzione e fruisca dell'assistenza prevista all'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

3 In caso d'incertezza circa l'età della vittima e quando esistano motivi di credere che sia un minore, si presume che la vittima sia un minore e ad essa sono concesse specifiche misure di protezione in attesa che sia verificata la sua età.

4 Non appena un minore sia identificato come vittima e risulti non accompagnato, ogni Parte:

a prevede la sua rappresentanza tramite la tutela legale, un'organizzazione o un'autorità incaricata di agire in conformità con il suo interesse superiore;

b adotta le misure necessarie per accertare la sua identità e cittadinanza;

c profonde tutto il suo impegno per ritrovare la sua famiglia quando ciò sia nel suo interesse superiore.

Articolo 11 - Tutela della vita privata

1 Ogni parte tutela la vita privata e l'identità delle vittime. I dati di carattere personale che le riguardano sono registrati ed utilizzati secondo quanto previsto

dalla Convenzione per la tutela delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale (STE n° 108).

2 In particolare, ogni Parte adotta delle misure al fine di garantire che l'identità, o gli elementi che consentono l'identificazione di un minore vittima della tratta, non siano resi pubblici, vuoi dai media vuoi con altri mezzi, salvo circostanze eccezionali al fine di permettere di ritrovare dei familiari del minore o di accertare altrimenti il suo benessere e la sua protezione.

3 Ogni Parte prevede di adottare, nel rispetto dell'articolo 10 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, misure intese a incoraggiare i media a salvaguardare la vita privata e l'identità delle vittime, attraverso l'autoregolazione o per mezzo di misure di regolazione o di coregolazione.

Articolo 12 - Assistenza alle vittime

1 Ogni Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per assistere le vittime nel loro ristabilimento fisico, psicologico e sociale. Un'assistenza di questo tipo comprende quanto meno:

- a condizioni di vita in grado di garantire la loro sussistenza, mediante misure quali un alloggio dignitoso e sicuro, un'assistenza psicologica e materiale;
- b l'accesso alle cure mediche d'urgenza;
- c un aiuto in materia di traduzione e d'interpretazione, se del caso;
- d consigli ed informazioni, con particolar riguardo ai diritti che la legge riconosce loro, nonché i servizi messi a loro disposizione, in una lingua che possano capire;
- e un'assistenza per fare in modo che i loro diritti ed interessi siano presentati e presi in considerazione nelle opportune fasi del procedimento penale attivato contro gli autori del reato;
- f l'accesso all'istruzione per i minori.

2 Ogni Parte tiene in debito conto delle esigenze in materia di sicurezza e di tutela delle vittime.

3 Inoltre, ogni Parte fornisce la necessaria assistenza medica o qualsiasi altro tipo di assistenza alle vittime che risiedano legalmente sul suo territorio le quali non dispongano di risorse adeguate e che ne abbiano bisogno.

4 Ogni Parte adotta le norme con le quali le vittime che risiedono legalmente sul suo territorio sono autorizzate ad accedere al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'insegnamento.

5 Ogni Parte adotta le misure, se del caso e alle condizioni previste dal proprio diritto interno, per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o altri elementi della società civile, impegnati nell'assistenza alle vittime.

6 Ogni parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per accertarsi che l'assistenza ad una vittima non sia subordinata alla sua volontà di testimoniare.

7 Per l'attuazione delle disposizioni previste al presente articolo, ogni Parte si assicura che i servizi siano forniti su base consensuale ed informata, tenendo in debito conto le specifiche esigenze delle persone in situazione di vulnerabilità ed i diritti dei minori in materia di alloggio, istruzione e cure adeguate.

Articolo 13 - Tempi di ristabilimento e di riflessione

1 Ogni Parte prevede nel proprio diritto interno un tempo di ristabilimento e di riflessione di almeno 30 giorni quando esistano motivi ragionevoli di credere che la persona interessata sia una vittima. Questo tempo deve essere di durata sufficiente a ché la persona interessata possa ristabilirsi e sottrarsi all'influenza dei trafficanti e/o prenda, con cognizione di causa, una decisione in merito ad una cooperazione con le autorità competenti. In questo arco di tempo non può essere eseguita nei suoi confronti nessuna misura di allontanamento. Tale disposizione non è pregiudizievole delle attività realizzate dalle autorità competenti in ciascuna delle fasi del procedimento nazionale applicabile, in particolare durante le indagini ed il perseguimento dei fatti incriminati. In questo arco di tempo, le Parti autorizzano il soggiorno della persona interessata sul loro territorio.

2 In questo arco di tempo, le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno diritto al beneficio delle misure previste all'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

3 Le Parti non sono tenute al rispetto di questo tempo per motivi di ordine pubblico, o quando risulta che la qualità di vittima è invocata indebitamente.

Articolo 14 - Permesso di soggiorno

1 Ogni Parte rilascia alle vittime un permesso di soggiorno rinnovabile, o in una delle due seguenti ipotesi, o in entrambe:

- a l'autorità competente ritiene che il soggiorno risulti necessario per via della loro situazione personale;
- b l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno risulti necessario per via della loro cooperazione con le autorità competenti ai fini di un'indagine o di un procedimento penale.

2 Quand'è giuridicamente necessario, il permesso di soggiorno dei minori è rilasciato in conformità con il loro interesse superiore e, se del caso, rinnovato nelle stesse condizioni.

3 Il mancato rinnovo o la revoca di un permesso di soggiorno è soggetto alle condizioni previste dal diritto interno della Parte.

4 Se una vittima presenta una domanda di titolo di soggiorno di un'altra categoria, la Parte interessata tiene conto del fatto che la vittima ha fruito o fruisce di un permesso di soggiorno in virtù del paragrafo 1.

5 Tenuto conto degli obblighi delle Parti di cui all'articolo 40 della presente Convenzione, ogni Parte si assicura che il rilascio di un permesso, in conformità con la presente disposizione, avvenga con salvezza del diritto di cercare asilo e di fruirne.

Articolo 15 - Risarcimento e ricorso

1 Ogni Parte garantisce alle vittime, fin dal loro primo contatto con le autorità competenti, l'accesso alle informazioni sulle pertinenti procedure giudiziarie e amministrative in una lingua che possano comprendere.

2 Ogni Parte prevede, nel proprio diritto interno, il diritto all'assistenza di un difensore e ad un'assistenza giuridica gratuita per le vittime, secondo quanto previsto dal proprio diritto interno.

3 Ogni Parte prevede, nel proprio diritto interno, il diritto per le vittime di essere risarcite dagli autori di reati.

4 Ogni Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per far sì che sia garantito il risarcimento delle vittime, nelle condizioni previste nel proprio diritto interno, per esempio mediante la creazione di un fondo per il risarcimento delle vittime o altre misure o programmi destinati all'assistenza sociale e all'integrazione sociale delle vittime che potrebbero essere finanziati con gli averi provenienti dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 23.

Articolo 16 - Rimpatrio e ritorno delle vittime

1 La Parte di cui una vittima è cittadina o in cui la persona aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nel territorio della Parte di accoglienza agevola e accetta, tenendo in debito conto i diritti, la sicurezza e la dignità di detta persona, il ritorno di quest'ultima senza ritardi ingiustificati o irragionevoli.

2 Quando una Parte rinvia una vittima in un altro Stato, questo ritorno è garantito tenendo in debito conto i diritti, la sicurezza e la dignità della persona nonché dello stato di ogni procedimento giudiziario connesso al fatto che quella persona è una vittima, ed è preferibilmente volontario.

3 Su richiesta di una Parte di accoglienza, la Parte richiesta verifica se una persona è suo cittadino o aveva il diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio all'epoca dell'ingresso nel territorio della Parte di accoglienza.

4 Al fine di agevolare il ritorno della vittima che non possieda i documenti richiesti, la Parte di cui quella persona è cittadina o nel quale aveva il diritto di risiedere a titolo permanente all'epoca del suo ingresso nel territorio della Parte d'accoglienza, accetta di rilasciare, su richiesta della Parte d'accoglienza, i documenti di viaggio o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di recarsi ed essere riammessa nel suo territorio.

5 Ogni Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per creare programmi di rimpatrio con la partecipazione delle istituzioni nazionali o internazionali e delle organizzazioni non governative interessate. Questi programmi sono diretti ad evitare la rivittimizzazione. Ogni Parte dovrebbe approfondire il massimo impegno nel favorire il reinserimento delle vittime nella società dello Stato di rientro, compreso il reinserimento nel sistema educativo e nel mercato del lavoro, in particolare mediante l'acquisizione ed il miglioramento di competenze professionali. Per quanto riguarda i minori, tali programmi dovrebbero includere il godimento del diritto all'istruzione, oltreché misure dirette a garantire loro il beneficio di una presa in carico o di un'accoglienza adeguate da parte della loro famiglia o di adeguate strutture di accoglienza.

6 Ogni Parte prende le misure legislative o di altro tipo necessarie per mettere a disposizione delle vittime, se del caso in collaborazione con ogni Parte interessata, informazioni sulle istanze in grado di aiutarle nel paese in cui dette vittime sono tornate o rimpatriate, come i servizi di individuazione e di repressione, le organizzazioni non governative, le professioni giuridiche che possono dare loro consigli e le organizzazioni sociali.

7 I minori vittime non sono rimpatriati in uno Stato se, in seguito ad una valutazione sui rischi e la sicurezza, risulta che il ritorno non è nell'interesse superiore del minore.

Articolo 17 - Parità uomo-donna

Quando applica le misure previste al presente capitolo, ogni Parte mira a promuovere la parità uomo-donna e ricorre all'approccio integrato della parità nello sviluppo, attuazione e valutazione di tali misure.

Capito IV - Diritto penale sostanziale

Articolo 18 - Incriminazione della tratta degli esseri umani

Ogni parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di illecito penale agli atti di cui all'articolo 4 della presente Convenzione, quando commessi intenzionalmente.

Articolo 19 - Incriminazione dell'utilizzazione dei servizi di una vittima

Ogni parte prospetta di adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di illecito penale, in conformità con il proprio diritto interno, al fatto di utilizzare i servizi che sono oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 4 paragrafo a della presente Convenzione, sapendo che la persona interessata è vittima della tratta di esseri umani.

Articolo 20 - Incriminazione degli atti relativi ai documenti di viaggio o d'identità

Ogni Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di illecito penale agli atti di seguito elencati quanto commessi intenzionalmente al fine di consentire la tratta degli esseri umani:

- a fabbricare un documento di viaggio o d'identità falso;
- b procurare o fornire un documento di questo tipo;
- c detenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere un documento di viaggio o d'identità di un'altra persona.

Articolo 21 - Complicità e tentativo di commettere reato

1 Ogni Parte adotta le misure legislative e di altro tipo che risultano necessarie per configurare come illecito penale qualsiasi complicità quando commessa intenzionalmente a fini di perpetrazione di uno dei reati definiti in applicazione degli articoli 18 e 20 della presente Convenzione.

2 Ogni Parte adotta le misure legislative e di altro tipo che risultano necessarie per configurare come illecito penale ogni tentativo intenzionale di commettere uno dei reati determinati in applicazione degli articoli 18 e 20, paragrafo a, della presente Convenzione.

Articolo 22 - Responsabilità degli enti morali

1 Ogni parte adotta le misure legislative e di altro genere che risultano necessarie per fare in modo che gli enti morali possano essere ritenuti responsabili dei reati definiti in applicazione della presente Convenzione, quando commessi per conto loro da qualsiasi persona fisica che agisca o individualmente o in quanto membro di un organo dell'ente morale, che esercita un potere direttivo nel suo ambito, sulle seguenti basi:

- a un potere di rappresentanza dell'ente morale;
- b un'autorità per prendere decisioni in nome dell'ente morale;
- c un'autorità per esercitare un controllo all'interno della persona morale.

2 Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ogni Parte adotta le misure necessarie per assicurarsi che un ente morale possa essere ritenuto responsabile quando l'assenza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 ha reso possibile la commissione di un reato determinando in conformità con la presente Convenzione per conto di detto ente morale da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità.

3 Secondo i principi giuridici della Parte, la responsabilità di un ente morale può essere penale, civile o amministrativa.

4 Tale responsabilità è configurata senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Articolo 23 - Sanzioni e misure

1 Ogni parte adotta le misure legislative e di altro genere che risultano necessarie per fare in modo che i reati penali determinati in applicazione degli articoli da 18 a 21 siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Queste ultime includono, per i reati determinati in conformità dell'articolo 18 quando commessi da persone fisiche, sanzioni privative della libertà che possono dare luogo ad estradizione.

2 Ogni parte vigila affinché gli enti morali ritenuti responsabili in applicazione dell'articolo 22 siano oggetto di sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni pecuniarie.

3 Ogni parte adotta le misure legislative e di altro genere che risultano necessarie per permetterle di confiscare o privare altrimenti degli strumenti e dei prodotti dei reati penali determinati in virtù degli articoli 18 e 20, paragrafo a, della presente Convenzione, o dei beni il cui valore corrisponda a tali prodotti.

4 Ogni parte adotta le misure legislative e di altro genere che risultano necessarie per permettere la chiusura temporanea o definitiva di ogni ente utilizzato per commettere la tratta degli esseri umani, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, o per vietare all'autore di tale reato, a titolo temporaneo o definitivo, l'esercizio dell'attività in occasione della quale detto reato è stato commesso.

Articolo 24 - Circostanze aggravanti

Ogni Parte fa in modo che le seguenti circostanze siano considerate circostanze aggravanti nella determinazione della sanzione applicata ai reati definiti in conformità all'articolo 18 della presente Convenzione:

- a il reato ha messo in pericolo la vita della vittima deliberatamente o per grave negligenza;
- b il reato è stato commesso nei confronti di un minore;
- c il reato è stato commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;
- d il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale.

Articolo 25 - Condanne anteriori

Ogni Parte adotta le misure legislative e di altro tipo per prevedere la possibilità di tener conto, nell'ambito della valutazione della pena, delle condanne definitive pronunciate in un'altra Parte per reati definiti in conformità con la presente Convenzione.

Articolo 26 - Disposizione di non sanzione

Ogni Parte prevede, in conformità con i principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, la possibilità di non imporre sanzioni alle vittime per avere preso parte ad attività illecite quando vi sono state costrette.

Capitolo V - Indagini, azioni giudiziarie e diritto procedurale

Articolo 27 - Richieste *ex parte* e *ex officio*

1 Ogni Parte si accerta che le indagini o le azioni giudiziarie relative ai reati determinati in conformità con la presente Convenzione non siano subordinate alla dichiarazione o all'accusa provenienti da una vittima, almeno quando il reato sia stato commesso, del tutto o in parte, sul suo territorio.

2 Ogni Parte vigila affinché le vittime di un reato commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui esse risiedono possa sporgere denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza. L'autorità competente presso cui la denuncia è stata presentata, nella misura in cui non esercita essa stessa la propria competenza al riguardo, la trasmette senza indugio all'autorità competente della Parte sul cui territorio il reato è stato commesso. Tale denuncia è trattata secondo il diritto interno della Parte in cui il reato è stato commesso.

3 Ogni Parte assicura, mediante misure legislative o di altro tipo, nelle condizioni previste dal proprio diritto interno, ai gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni non governative che hanno come obiettivo quello di lottare contro la tratta degli esseri umani o di proteggere i diritti della persona umana, la possibilità di assistere e/o sostenere la vittima che dia a ciò il suo assenso nel corso dei procedimenti penali relativi al reato determinato ai sensi dell'articolo 18 della presente Convenzione.

Articolo 28 - Protezione delle vittime, dei testimoni e delle persone che collaborano con le autorità giudiziarie

1 Ogni Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per assicurare una protezione effettiva e adeguata a fronte delle possibili rappresaglie o intimidazioni, in particolare nel corso delle indagini e delle azioni giudiziarie contro gli autori o dopo di esse, a favore:

- a delle vittime;
- b quando ciò sia opportuno, delle persone che forniscono informazioni relative ai reati penali determinati in virtù dell'articolo 18 della presente Convenzione o che collaborano in altro modo con le autorità preposte alle indagini od alle azioni giudiziarie;
- c dei testimoni che fanno una deposizione relativa a reati penali determinati in virtù dell'articolo 18 della presente Convenzione;
- d qualora necessario, dei familiari delle persone di cui ai commi a e c.

2 Ogni Parte adotta le misure legislative o di altro tipo per garantire ed offrire diversi tipi di protezione. Tali misure possono includere la protezione fisica, l'assegnazione di un nuovo luogo di residenza, il cambiamento d'identità e l'aiuto nel conseguimento di un posto di lavoro.

3 Ogni minore si avvale di speciali misure di protezione che tengono conto del suo interesse superiore.

4 Ogni Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per assicurare, se necessario, una protezione adeguata a fronte delle possibili rappresaglie o intimidazioni, in particolare nel corso delle indagini e delle azioni giudiziarie contro gli autori o dopo di esse, ai membri dei gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni non governative che esercitano una o più di una delle attività enunciate all'articolo 27, paragrafo 3.

5 Ogni Parte prende in considerazione la stipula di accordi o intese con altri Stati al fine di dare attuazione al presente articolo.

Articolo 29 - Autorità specializzate ed istanze di coordinamento

1 Ogni Parte adotta le misure necessarie affinché persone o enti siano specializzati nella lotta contro la tratta degli esseri umani e nella protezione delle vittime. Tali persone o enti dispongono della necessaria indipendenza, nell'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di detta Parte, per poter esercitare le loro funzioni efficacemente e sono liberi da ogni illecita pressione. Dette persone o il personale di detti enti devono disporre di una formazione e delle risorse finanziarie adeguate alle funzioni che esercitano.

2 Ogni Parte adotta le misure necessarie per assicurare il coordinamento della politica e dell'azione dei servizi della sua amministrazione e degli altri enti pubblici che lottano contro la tratta degli esseri umani, se del caso dando vita ad istanze di coordinamento.

3 Ogni Parte impartisce o potenzia la formazione degli operatori responsabili della prevenzione e della lotta alla tratta degli esseri umani, inclusa la formazione ai Diritti della persona umana. Tale formazione può essere adattata ai diversi servizi ed è centrata, se del caso, sui metodi impiegati per impedire la tratta, perseguire in giudizio gli autori e proteggere i diritti delle vittime, inclusa la protezione delle vittime contro i trafficanti.

4 Ogni Parte prevede la possibilità di nominare dei Relatori Nazionali o altri meccanismi incaricati del *follow-up* delle attività di lotta alla tratta condotte dalle istituzioni dello Stato e dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale.

Articolo 30 - Procedimenti giudiziari

Nel rispetto della Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, con particolare riguardo al suo articolo 6, ogni Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire nel corso del procedimento giudiziario:

a la protezione della vita privata delle vittime e, se del caso, dello loro identità;

b la sicurezza delle vittime e la loro protezione dall'intimidazione,

secondo le condizioni previste dal proprio diritto interno e, quando si tratta di minori vittime, facendo particolarmente attenzione alle esigenze dei minori e garantendo il loro diritto a specifiche misure di protezione.

Articolo 31 - Competenza

1 Ogni Parte adotta le misure legislative e di altro tipo che risultano necessarie per porre in essere la propria competenza in merito ad ogni reato penale determinato in conformità con la presente Convenzione, quando il reato è commesso:

- a sul suo territorio; o
- b a bordo di una nave che batte bandiera di detta Parte; o
- c a bordo di un aeromobile immatricolato secondo le leggi di detta Parte; o
- d da un suo concittadino, o da un apolide che abbia la sua abituale residenza sul suo territorio, se il reato è punibile penalmente là dove è stato commesso o se non rientra nelle competenze territoriali di nessuno Stato;
- e contro un suo concittadino.

2 Ogni Parte può, al momento della firma o della presentazione del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nella sua dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare solo in casi o condizioni specifiche, le norme di competenza definite ai paragrafi 1(d) e (e) del presente articolo o in una qualsiasi parte di detti paragrafi.

3 Ogni Parte adotta le misure necessarie per porre in essere la propria competenza nei confronti di ogni reato previsto dalla presente Convenzione, quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio e non può essere estradato verso un'altra Parte sulla sola base della sua cittadinanza, dopo una domanda di estradizione.

4 Quando diverse Parti rivendicano la loro competenza nei confronti di un presunto reato determinato in conformità con la presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, quando opportuno, al fine di determinare quale fra esse sia meglio in grado di esercitare l'azione giudiziaria.

5 Fatte salve le norme generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una Parte in conformità con il proprio diritto interno.

Capitolo VI - Cooperazione internazionale e cooperazione con la società civile

Articolo 32 - Principi generali e misure di cooperazione internazionale

Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, in applicazione dei pertinenti strumenti internazionali e regionali applicabili, nonché delle intese che poggiano su legislazioni uniformi o reciproche e del loro diritto interno, nella più ampia misura possibile al fine di:

- prevenire e combattere la tratta degli esseri umani;
- proteggere ed assistere le vittime;
- condurre indagini o procedimenti relativi ai reati penali determinati in base alla presente Convenzione.

Articolo 33 - Misure relative alle persone minacciate o scomparse

1 Se una Parte, sulla fede d'informazioni di cui dispone, ha ragionevoli motivi di credere che la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona di cui all'articolo 28, paragrafo 1, è in pericolo immediato sul territorio di un'altra Parte, essa deve, in tale caso di emergenza, trasmettere senza indugio tali informazioni alla suddetta altra Parte affinché adotti adeguate misure di protezione.

2 Le Parti della presente Convenzione possono prevedere la possibilità di rafforzare la loro cooperazione nella ricerca delle persone scomparse, in particolare dei minori, se delle informazioni disponibili possono lasciar pensare che esse siano vittime della tratta degli esseri umani. A tal fine, le Parti possono concludere fra loro trattati bilaterali o multilaterali.

Articolo 34 - Informazioni

1 La Parte richiesta informa senza indugio la Parte ricorrente del risultato definitivo concernente le misure poste in essere in forza del presente capitolo. La Parte richiesta informa inoltre senza indugio la Parte ricorrente di tutte quelle circostanze che rendono impossibile l'esecuzione delle misure sollecitate o che rischiano di ritardarla considerevolmente.

2 Una Parte può, nei limiti del proprio diritto interno e in assenza di una richiesta preliminare, comunicare ad un'altra Parte informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini quando ritiene che ciò possa aiutare la Parte destinataria ad avviare o a condurre a buon fine indagini o procedimenti inerenti a reati penali determinati in conformità con la presente Convenzione, o quando tali informazioni possono portare ad una richiesta di cooperazione formulata da detta Parte in base al presente capitolo.

3 Prima di comunicare tali informazioni, la Parte che le fornisce può chiedere che esse rimangano riservate o che siano utilizzate solo a determinate condizioni. Se la Parte destinataria non può accogliere tale richiesta, essa deve darne informazione all'altra Parte, che dovrà allora determinare se le informazioni in argomento debbano tuttavia essere fornite. Se la Parte destinataria accetta le informazioni alle condizioni prescritte, essa sarà vincolata da queste ultime.

4 L'insieme delle informazioni richieste concernenti gli articoli 13, 14 e 16, le quali sono necessarie all'attribuzione dei diritti ad esse conferiti da detti articoli, sono trasmesse senza indugio su richiesta della Parte interessata, nel rispetto dell'articolo 11 della presente Convenzione.

Articolo 35 - Cooperazione con la società civile.

Ogni Parte incoraggia le autorità dello Stato, nonché i pubblici operatori, a cooperare con le organizzazioni non governative, con le altre pertinenti organizzazioni e con i membri della società civile, al fine di istituire partenariati strategici per conseguire gli scopi della presente Convenzione.

Capitolo VII - Meccanismi di *follow-up*

Articolo 36 - Gruppo di esperti nella lotta alla tratta degli esseri umani.

1 Il Gruppo di esperti nella lotta alla tratta degli esseri umani (di seguito denominato "GRETA") ha l'incarico di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti.

2 Il GRETA è composto da un minimo di 10 membri e da un massimo di 15 membri. La composizione del GRETA tiene conto di una partecipazione equilibrata tra donne ed uomini e di una partecipazione geograficamente equilibrata, nonché di un' *expertise multidisciplinare*. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle

Parti per un mandato di 4 anni, rinnovabile una volta, fra i cittadini degli Stati Parte, della presente Convenzione.

3 L'elezione dei membri del GRETA si fonda sui seguenti principi :

a i membri sono scelti fra personalità di alta moralità note per la loro competenza in materia di diritti della persona umana, di assistenza e protezione delle vittime e lotta alla tratta degli esseri umani o dotati di esperienza professionale nei settori trattati dalla presente Convenzione;

b essi partecipano alle sedute a titolo individuale, sono indipendenti e imparziali nell'esercizio dei loro mandati e si rendono disponibili ad adempiere in modo effettivo alle proprie funzioni;

c il GRETA non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato;

d essi dovrebbero rappresentare i principali ordinamenti giuridici.

4 La procedura di elezioni dei membri del GRETA è fissata dal Comitato dei Ministri, dopo aver consultato le Parti della Convenzione ed averne ottenuto l'assenso unanime, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Il GRETA adotta le proprie norme procedurali.

Articolo 37 - Comitato delle Parti

1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti presso il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa degli Stati membri Parte della Convenzione e dai rappresentanti delle Parti della Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa.

2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve tenersi entro l'anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione al fine di eleggere i membri del GRETA. Esso si riunirà in seguito alla richiesta di un terzo delle Parti, del Presidente del GRETA o del Segretario Generale.

3 Il Comitato delle Parti adotta le proprie norme procedurali.

Articolo 38 - Procedura

1 La procedura di valutazione verte sulle Parti della Convenzione ed è divisa in cicli la cui durata è determinata dal GRETA. All'inizio di ogni ciclo, il GRETA seleziona le particolari disposizioni su cui verterà la procedura di valutazione.

2 Il GRETA determina i mezzi più idonei per procedere a tale valutazione. Il GRETA può, in particolare, adottare un questionario per ognuno dei cicli che può servire come base alla valutazione dell'attuazione da parte delle Parti della presente Convenzione. Detto questionario è rivolto a tutte le Parti. Le Parti rispondono a tale questionario ed a qualsiasi altra richiesta d'informazione del GRETA.

3 Il GRETA può sollecitare informazioni presso la società civile.

4 In subordine, il GRETA può organizzare, in cooperazione con le autorità nazionali e con la "persona di contatto" da esse designata, qualora necessario, con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, visite nei paesi in argomento. Durante tali visite, il GRETA può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

5 Il GRETA predispone un progetto di relazione contenente le sue analisi relative all'attuazione delle disposizioni su cui verte la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e proposte inerenti al modo in cui la Parte in argomento può trattare i problemi individuati. Il progetto di relazione è trasmesso per commento alla Parte oggetto della valutazione. I suoi commenti sono presi in considerazione dal GRETA quando esso predispone la propria relazione.

6 Su tale base, il GRETA adotta la sua relazione e le sue conclusioni relative alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questa relazione e queste conclusioni sono inviate alla Parte interessata ed al Comitato delle Parti. La relazione e le conclusioni del GRETA sono rese pubbliche fin dalla loro adozione con gli eventuali commenti della Parte interessata.

7 Ferma restando la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, il Comitato delle Parti può adottare, in base alla relazione e alle conclusioni del GRETA, raccomandazioni indirizzate a tale Parte (a) riguardanti le misure da adottare per attuare le conclusioni del GRETA, qualora necessario fissando una data per sottoporre informazioni sulla loro attuazione e (b) avendo come obiettivo la promozione della cooperazione con detta Parte al fine di attuare la presente Convenzione.

Capitolo VIII - Relazione con altri strumenti internazionali

Articolo 39 - Relazione con il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata intesa a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei minori

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata intesa a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei minori. La presente Convenzione ha come scopo quello di rafforzare la protezione instaurata dal Protocollo e di sviluppare le norme da essa enunciate.

Articolo 40 - Relazione con altri strumenti internazionali

1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di altri strumenti internazionali dei quali le Parti di questa Convenzione sono Parte o lo diverranno e che contengono disposizioni relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che garantiscono una maggiore protezione ed assistenza alle vittime della tratta.

2 Le Parti della Convenzione potranno concludere fra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrare o rafforzare le disposizioni della stessa o per agevolare l'applicazione dei principi da essa sanciti.

3 Le Parti che sono membri dell'Unione europea applicano, nelle reciproche relazioni, le norme della Comunità e dell'Unione europea nella misura in cui esistono norme della Comunità o dell'Unione europea che disciplinano il particolare argomento considerato e che sono applicabili alla fattispecie, fatti salvi l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione e ferma restando la sua intera applicazione nei confronti delle altre Parti. ⁽¹⁾

4 Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario ed il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convention

del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo *status* dei rifugiati ed il principio di non respingimento ivi enunciato.

Capitolo IX - Emendamenti alla Convenzione

Articolo 41 - Emendamenti

1 Ogni emendamento alla presente Convenzione proposto da una Parte dovrà essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed essere trasmesso da questi agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni altro Stato firmatario, ad ogni Stato Parte, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 42, nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 43.

2 Ogni emendamento proposto da una Parte sarà comunicato al GRETA, che trasmetterà al Comitato dei Ministri il proprio parere sull'emendamento proposto.

3 Il Comitato dei Ministri esaminerà l'emendamento proposto ed il parere formulato sullo stesso dal GRETA; esso potrà allora, previa consultazione delle Parti della Convenzione e dopo avere avuto l'assenso unanime delle suddette, adottare l'emendamento in questione.

4 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo sarà comunicato alle Parti, ai fini della sua accettazione.

5 Ogni emendamento adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Capitolo X - Clausole finali

Articolo 42 - Firma ed entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, nonché della Comunità europea.

2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 Firmatari, fra i quali almeno 8 Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro assenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con le disposizioni del precedente paragrafo.

4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1, o la Comunità europea, esprime successivamente il proprio assenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 43 - Adesione alla Convenzione

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, previa consultazione delle Parti della Convenzione e dopo avere ottenuto l'assenso unanime delle stesse, invitare ogni Stato non

membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della Convenzione, ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20 d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto partecipare alle sedute del Comitato dei Ministri.

2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 44 - Applicazione territoriale

1 Ogni Stato, o la Comunità europea, può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la seguente Convenzione.

2 Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento in un tempo successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della seguente Convenzione ad ogni altro territorio indicato in tale dichiarazione del quale assicura le relazioni internazionali o nel cui nome è autorizzato ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei riguardi di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due precedenti paragrafi potrà, nei confronti di ogni territorio indicato in tale dichiarazione, essere revocata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale revoca decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 45 - Riserve

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione di quella prevista all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 46 - Denuncia

1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 Tale denuncia decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 47 - Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, ad ogni Stato Parte, alla Comunità Europea, ad ogni Stato che sia stato invitato a firmare la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 42, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 43:

- a ogni firma;

- b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi degli articoli 42 e 43;
- d ogni emendamento adottato ai sensi dell'articolo 41, nonché la data di entrata in vigore di detto emendamento;
- e ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 46;
- f ogni altro atto, notifica o comunicazione connessa con la presente Convenzione,
- g ogni riserva formulata in virtù dell'articolo 45.

In fede, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Dato a Varsavia, il 16 maggio 2005, in francese e inglese, con entrambi i testi che fanno fede, in un'unica copia che sarà depositata presso l'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e ad ogni altro Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

